

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 15 ottobre 2008¹ sul Registro nazionale di polizia è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. h

¹ Ai dati elencati nell'articolo 4 hanno accesso, per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata, le seguenti unità organizzative della Confederazione:

- h. il Corpo delle guardie di confine e la divisione principale Antifrode doganale;

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

RU 2018

¹ RS 361.4

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato
(art. 5 cpv. 3)

Diritti d'accesso al Registro nazionale di polizia

La sezione «Corpo delle guardie di confine» è sostituita dalla seguente versione:

...

Corpo delle guardie di confine e divisione principale Antifrode doganale

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Ambito di comando Operazioni, Cdo CGCF	X	X	X	X	X
Centrali d'intervento, cdi reg CGCF	X	X	X	X	X
Pianificazione e impiego, cdi reg CGCF	X	X	X	X	X
Uffici di collegamento/CCPD, CGCF	X	X	X	X	X
Responsabili delle applicazioni e dei processi, Cdo CGCF	X	X	X	X	X
Divisione principale Antifrode doganale	X	X	X	X	X

...